

Regolamento disciplinare

Norme di funzionamento e procedura riferite ai

Consigli di disciplina territoriale (CDT)

e

Consiglio di disciplina Nazionale (CDN)

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento trovano applicazione:

- a) in tutti i procedimenti per l'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti agli albi regionali dei maestri di sci italiani ex l. 81/91 nonché per i Maestri di sci con titolo di abilitazione estero che operino anche in regime temporaneo sul territorio italiano;
- b) nelle procedure per impugnazione di tutti i provvedimenti disciplinari.

Art. 2 – Difesa tecnica

1. Le parti possono farsi assistere da un difensore professionale.
2. La procura speciale al difensore deve avere forma scritta e deve essere depositata agli atti del procedimento.

Art. 3 – Atti dei procedimenti

1. Ogni attività degli organi disciplinari deve essere verbalizzata e conservata e fa prova dei suoi contenuti e della provenienza.
2. I provvedimenti ordinatori dei procedimenti prendono la denominazione di ordinanze.
3. Ogni altro provvedimento privo di contenuto decisorio prende la denominazione di decreto.
4. Le deliberazioni emesse a seguito di discussione prendono la denominazione di “provvedimenti disciplinari” oppure di “decisioni”.

Art. 4 – Modalità delle comunicazioni

1. Le comunicazioni devono avvenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC.
2. Il rifiuto di ricevere il plico equivale ad avvenuta ricezione.
3. Nel caso di mancato recapito del plico, la comunicazione si ha per avvenuta il decimo giorno successivo al deposito del plico presso l'ufficio postale.
4. Nel primo atto ciascun interessato, di propria iniziativa o su richiesta di chi effettua la comunicazione, indica l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), o il domicilio postale. In tale caso le successive comunicazioni avverranno nella forma richiesta dall'interessato.
5. Ogni mutazione di residenza, domicilio o recapito è comunicato senza ritardo alla Commissione, la quale provvederà ad inviare le successive comunicazioni al nuovo indirizzo.

Art. 5 – Riunioni, sedute e udienze

1. Le riunioni degli organi titolari del potere disciplinare non sono pubbliche.

Art. 6 – Segretezza

1. Durante l'*iter* del procedimento disciplinare è fatto divieto di rendere lo stesso di pubblica ragione.

Art. 7 – Massimario

1. Il Collegio Nazionale, in collaborazione con i Collegi Regionali e con gli organi disciplinari, cura la redazione di un massimario delle decisioni che è di pubblica ragione, omissa l'indicazione delle parti interessate ed ogni altro dato che possa renderle riconoscibili.

Art. 8 – Computo dei termini

1. Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale e quello finale.
2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune.
3. I giorni festivi si computano nei termini, ma i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno successivo non festivo.
4. Ai fini del rispetto dei termini procedurali, nelle comunicazioni a mezzo posta vale per il mittente la data del timbro postale di partenza e per il destinatario la data di ricezione.

Art. 9 – Sospensione dei termini

1. Tutti i termini sono sospesi per l'intero mese di agosto di ogni anno.
2. La sospensione non si applica nelle impugnazioni avverso provvedimenti cautelari e in tutti i casi in cui vi è pericolo concreto che nel frattempo possano derivare pregiudizi di rilevante entità, sulla cui sussistenza decide insindacabilmente il Presidente del Consiglio di Disciplina competente a decidere nel merito.

Art. 10 – Astensione e ricsuzione

1. Il componente del Consiglio di disciplina ha l'obbligo di astenersi nei seguenti casi:
 - a) se è legato da interessi concreti ed attuali, da vincoli di parentela o affinità con una delle parti o con uno dei componenti un organo collegiale che sia parte in causa;
 - b) se ha dato consigli o pareri, anche informali, a una delle parti sulle questioni oggetto di valutazione;
 - c) in ogni altro caso in cui sussistono gravi ragioni di convenienza o di opportunità.
2. Nei casi di astensione obbligatoria, ove il componente non dichiara di astenersi, l'interessato può formularne dichiarazione di ricsuzione.
3. Sulle dichiarazioni di astensione e di ricsuzione dei CDT decide il Consiglio di disciplina Nazionale entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione; se astensione e ricsuzione riguardano un componente del Consiglio di disciplina Nazionale, competente a decidere resta lo stesso Collegio, in assenza del componente interessato.
4. Se a seguito della astensione o della ricsuzione l'organo cui appartiene non è più in grado di riunirsi utilmente per difetto del numero dei componenti, il C.D.T. ne dà immediata comunicazione al C.D.N., il quale designa il diverso organo competente, al quale trasmette l'intero fascicolo, dandone immediata comunicazione alle parti.
5. I termini procedurali restano sospesi dalla presentazione della dichiarazione di astensione o di ricsuzione fino alla comunicazione della decisione del Consiglio di disciplina Nazionale.

TITOLO II NORME PROCEDURALI

Capo I – Doveri, competenza e sanzioni

Art. 11 – Doveri dei Maestri di Sci

1. Ciascun Maestro di Sci è tenuto alla osservanza delle norme di cui al codice di deontologia professionale nonché delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la professione di Maestro di Sci in Italia ed all'estero.
2. La violazione delle norme di cui al comma 1 comporta la sottoposizione del Maestro di Sci a procedimento disciplinare.

Art. 12 – Competenza in ambito disciplinare

1. La titolarità del potere disciplinare spetta al Consiglio di Disciplina Territoriale stabilito nel territorio di competenza dell'Albo Regionale o Provinciale nel quale il Maestro trasgressore risulta iscritto o temporaneamente stabilito.
2. Qualora il procedimento debba essere instaurato nei confronti di un Maestro di Sci facente parte del Consiglio di Disciplina Territoriale, la competenza viene determinata, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, dal Consiglio di Disciplina Nazionale.

Art. 13 – Estinzione dell'azione

1. La morte del Maestro di Sci incolpato determina l'estinzione del procedimento disciplinare a suo carico.

Art. 14 – Principio di adeguatezza dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari devono essere proporzionati alla gravità dei fatti contestati, alla effettiva responsabilità degli autori e alle conseguenze dannose che ne sono derivate o che avrebbero potuto derivare alla categoria professionale dei Maestri di Sci.

Art. 15 – Provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti per responsabilità individuali e sanzioni accessorie

1. Le sanzioni disciplinari sono:
 - a) l'*ammonizione*, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con l'invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni;
 - b) la *censura*, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo in relazione alla violazione commessa;
 - c) la *sospensione* dall'albo per un periodo compreso tra un mese ed un anno, la cui decorrenza è stabilita dal Consiglio in modo da assicurare l'effettività della sanzione anche alla luce del carattere stagionale della professione;

d) la *radiazione*, che comporta, con effetto immediato, la cancellazione dall'albo.

Art. 16 — Esecutività dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari emessi dai C.D.T. sono sospesi di diritto al momento della proposizione del ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale ferma restando la permanenza degli eventuali provvedimenti cautelari salva la possibilità per il ricorrente di richiederne espressamente la revoca al CDN sulla quale il CDN dispone entro giorni 45.

2. La decisione sulla sospensione stabilisce la relativa decorrenza per assicurarne l'effettività.

Art. 17 — Provvedimenti cautelari

1. In caso di gravi violazioni, in pendenza di procedimento disciplinare, l'organo procedente può adottare i provvedimenti cautelari che riterrà idonei ad impedire il reiterarsi delle violazioni contestate ed alla tutela della categoria professionale dei Maestri di Sci.

2. Avverso i provvedimenti cautelari l'interessato può ricorrere al Consiglio di Disciplina Nazionale.

Art. 18 — Ravvedimento attivo

1. Il ravvedimento dell'incolpato che abbia provveduto spontaneamente ad elidere le conseguenze negative delle violazioni commesse e/o a ripararne gli effetti, costituisce attenuante.

2. In presenza di ravvedimento attivo i provvedimenti cautelari non possono essere adottati salve la permanenza di gravi ed attuali esigenze.

Capo II – Procedimento disciplinare

Art. 19 — Attivazione dell'azione disciplinare

1. L'apertura di un procedimento disciplinare avviene a seguito di esposto, ricorso o per iniziativa autonoma dell'organo titolare del potere disciplinare che comunque abbia avuto notizia di comportamenti sanzionabili disciplinarmente.

2. Gli scritti o i documenti anonimi non possono essere utilizzati come fonte di prova, anche se l'organo competente può svolgere indagini autonome in ordine ai fatti segnalati.

3. In ogni fase del procedimento il Maestro di Sci ha diritto di essere assistito da un difensore tecnico.

Art. 20 — Prescrizione

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è verificato il fatto sanzionabile.

2. Qualora il procedimento disciplinare riguardi un fatto costituente reato per il quale sia stata esercitata l'azione penale, la prescrizione dell'azione disciplinare decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

3. Il termine di prescrizione è interrotto con la comunicazione dell'atto di incolpazione e da tale data decorre un nuovo termine di prescrizione.
4. Il termine di prescrizione non è soggetto a sospensione salvo il caso in cui sia derivante dalla necessità di attendere l'esito di un procedimento penale.

Art. 21 – Fase deliberativa

1. Il Presidente del Consiglio di disciplina competente, oppure un componente da lui delegato, effettua una prima deliberazione di qualsiasi notizia di possibile rilevanza disciplinare.
2. Il Presidente, od il suo delegato, ove ravvisi la manifesta infondatezza o la irrilevanza disciplinare della notizia, propone all'organo disciplinare l'archiviazione.
3. Laddove si ravvisi un'ipotesi di incompetenza territoriale, previa deliberazione del Consiglio, il Presidente od il suo delegato provvede alla trasmissione degli atti al competente Consiglio di Disciplina.
4. Dell'avvenuta archiviazione o della trasmissione per competenza degli atti viene data notizia all'esponente ed al Maestro di Sci interessato.
5. Se non si procede all'archiviazione, l'organo disciplinare delibera di dare inizio alla fase preliminare, nomina il relatore e dispone che vengano svolti gli accertamenti necessari.

Art. 22 – Fase preliminare ed istruttoria

1. L'inizio della fase preliminare è comunicato al Maestro di Sci dal Presidente o dal relatore via PEC o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla quale è allegata copia della notizia di rilevanza disciplinare.
2. La comunicazione contiene, altresì, l'avviso che, entro trenta giorni dalla ricezione, ha la facoltà:
 - a) di prendere visione degli atti ed estrarre copia dei documenti, di presentare memorie, documenti ed indicare temi di indagine;
 - b) di nominare un difensore;
 - c) di chiedere di essere sentito per esporre le proprie difese;
 - d) di comunicare l'indirizzo PEC cui vuole che vengano inviate le successive comunicazioni o eleggere domicilio.
3. In tale fase il relatore può assumere informazioni dal Maestro di Sci, dall'esponente e da altre persone, acquisire e svolgere ogni altra attività di indagine utile per la conoscenza dei fatti.
4. Ove il Maestro di Sci abbia presentato richiesta di essere sentito, la segreteria del Collegio gli comunica il giorno, l'ora e il luogo dell'audizione.
5. All'audizione si procede avanti all'intero collegio componente il Consiglio di Disciplina.
6. Delle dichiarazioni viene redatto verbale di cui il maestro può ottenere copia.
7. A seguito delle difese, il relatore può svolgere ulteriori indagini.

Art. 23 – Conclusione della fase preliminare e istruttoria

1. Esaurita la fase preliminare e istruttoria, il relatore informa l'organo disciplinare circa gli elementi di prova acquisiti.
2. L'organo disciplinare delibera in via alternativa:

- a) L'archiviazione della notizia se il fatto non sussiste, se lo stesso non presenta aspetti rilevanti sotto il profilo disciplinare, se il Maestro di Sci non l'ha commesso o l'illecito risulta estinto, dandone comunicazione scritta al Maestro di Sci ed all'esponente. Il procedimento può essere riaperto se emergono nuovi elementi non valutati precedentemente;
- b) La formale apertura del procedimento disciplinare, predisponendo a tale proposito, su proposta del relatore, specifici capi di incolpazione.

Art. 24 — Atto di incolpazione

1. L'atto di incolpazione viene comunicato via PEC o a mezzo raccomandata al Maestro di Sci e deve contenere:
 - a) Gli specifici comportamenti contestati con riferimento alle norme che si assumono violate;
 - b) L'elenco degli elementi a carico;
 - c) L'avviso della fissazione dell'udienza nella quale potrà partecipare per esporre le sue difese, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo;
 - d) L'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore professionale;
 - e) L'avviso della facoltà di presentare memorie difensive e di indicare testimoni a sua difesa sino a dieci giorni prima della riunione fissata;
 - f) L'avviso che i testimoni da lui indicati dovranno essere convocati per la riunione fissata, a sue cure e spese, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC.
2. I testimoni a carico vengono convocati dalla segreteria su impulso del relatore con le stesse modalità.
3. Tra la data di comunicazione dell'atto di incolpazione e quella della riunione devono intercorrere almeno trenta giorni.

Art. 25 — Fase dibattimentale – Udienza

1. L'organo titolare del potere disciplinare è validamente costituito se sono presenti almeno tre componenti.
2. La presidenza è assunta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal componente più anziano per iscrizione all'Albo.
3. Nel caso in cui l'incolpato o alcuno degli incolpati e/o i loro difensori non siano presenti, il Presidente, se sussiste un legittimo impedimento a comparire, rinvia la trattazione ad altra udienza, dandone comunicazione agli assenti, disponendo, in caso contrario, che si proceda in loro assenza.
4. Il Presidente dà lettura del capo d'incolpazione, quindi invita il relatore ad esporre i fatti oggetto dell'indagine e i risultati della stessa.
5. Il Presidente rivolge domande direttamente all'esponente, ai testimoni e all'incolpato. Il relatore e gli altri componenti dell'organo giudicante rivolgono domande tramite il Presidente o, se egli li autorizza, direttamente.
6. I testimoni sono previamente invitati ad impegnarsi di riferire il vero e a non nascondere nulla di quanto è a loro conoscenza e, se anch'essi iscritti all'albo professionale, del dovere di collaborazione e del fatto che, laddove forniscano una deposizione falsa o reticente, potranno essere chiamati a risponderne disciplinarmente.

7. Gli incolpati ed i loro difensori possono rivolgere domande alle persone esaminate, sotto la supervisione del Presidente.
8. Di tutta l'attività svolta nel corso della riunione viene redatto, da parte del segretario, apposito verbale in forma riassuntiva su supervisione del Presidente e ciascun esaminato sottoscrive le proprie dichiarazioni.
9. L'incolpato ha diritto di essere ascoltato per ultimo e, personalmente o tramite il proprio difensore, di esporre ogni argomento utile alla propria difesa.
10. Se è necessario assumere ulteriori informazioni o esaminare altre persone non presenti, può essere disposto il rinvio ad altra riunione.
11. Nel caso previsto dal comma precedente, il Presidente dispone per le necessarie comunicazioni, salvo per le persone presenti, alle quali l'avviso è effettuato oralmente.

Art. 26 — Contestazione di fatti nuovi

1. Se nel corso della riunione emergono nuovi fatti disciplinarmente rilevanti, diversi da quelli specificati nel capo di incolpazione, e per procedere non risulti necessaria un'indagine separata, il Presidente, sentiti gli altri componenti dell'organo, li contesta all'incolpato presente, dandone atto a verbale.
2. Se l'incolpato chiede termine a difesa, la riunione deve essere rinviata a data non anteriore a trenta giorni. Il Presidente lo informa di tale diritto e della possibilità di presentare memorie ed indicare testi sui fatti nuovi fino a dieci giorni prima della nuova udienza.
3. Se l'incolpato non è presente, l'organo procedente, ove non ritenga necessaria un'indagine separata, dispone il rinvio ad altra udienza, dandone avviso all'incolpato. L'avviso deve contenere l'indicazione dei nuovi fatti e la facoltà di presentare nuove memorie ed indicare ulteriori testimoni nel termine di dieci giorni prima della nuova udienza.
4. Se la contestazione non comporta nuovi addebiti, ma mere precisazioni, correzioni materiali o diverse qualificazioni della violazione, il Presidente, d'ufficio o su richiesta, ne fa dare atto nel verbale.
5. In ogni altro caso deve essere estratta copia del verbale dal quale emerge la notizia di nuovi fatti disciplinarmente rilevanti e per essi si attiva la conseguente azione disciplinare.

Art. 27 — Atti e dichiarazioni utilizzabili

1. Gli atti e i documenti acquisiti nel corso delle indagini sono utilizzabili per la deliberazione.

Art. 28 — Decisione

1. Esaurita l'istruttoria e chiusa la discussione, l'organo disciplinare delibera a maggioranza, procedendo a votazione sui punti e sulle questioni indicate dal Presidente. In caso di parità di voti, prevale la decisione più favorevole all'incolpato.
2. La deliberazione avviene in camera di consiglio. Le attività svolte in tale sede non vengono verbalizzate e su di esse deve essere mantenuto il segreto.
3. Assunta la deliberazione, il Presidente dà comunicazione all'incolpato e al difensore.
4. La motivazione è predisposta dal Presidente o dall'estensore all'uopo delegato, che non può

essere il componente che abbia espresso voto contrario, e deve contenere:

- a) L'indicazione dei componenti presenti;
- b) La data in cui è stata adottata;
- c) I fatti addebitati;
- d) Le prove assunte;
- e) L'esposizione dei motivi da cui risulti l'iter logico che ha condotto alla formazione della decisione e la correlazione tra decisione ed addebiti contestati;
- f) La sottoscrizione del Presidente e dell'estensore delegato.

5. Nella delibera verrà disposto a carico del soggetto ritenuto disciplinarmente colpevole la condanna al versamento della somma di €. 500,00 a titolo di contributo spese del procedimento disciplinare.

Art. 29 – Pubblicazione

1. La deliberazione è pubblicata mediante deposito presso la sede del Consiglio Disciplinare e comunicata integralmente a mezzo PEC o raccomandata al Maestro di Sci incolpato ed al difensore.
2. Copia della stessa è inviata all'esponente.
3. I provvedimenti disciplinari diversi dall'ammonizione divenuti definitivi ai sensi dell'art. 16 e i provvedimenti cautelari sono annotati accanto all'anagrafica del maestro.

TITOLO III IMPUGNAZIONI

Capo I

Art. 30 — Impugnabilità dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari sono impugnabili dal soggetto sanzionato secondo le norme, i termini e le procedure che seguono.

Art. 31 — Ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale

1. L'impugnazione dei provvedimenti disciplinari si propone con ricorso avanti al Consiglio di Disciplina Nazionale.

Art. 32 — Termini

1. Il termine per ricorrere al Consiglio di Disciplina Nazionale è di trenta giorni e decorre dalla comunicazione di copia integrale della decisione.

2. Sulla eventuale domanda di remissione in termini provvede il Consiglio di Disciplina Nazionale.

Art. 33 — Ricorso

1. Il ricorso può essere proposto anche da più parti contro lo stesso provvedimento, ma non possono essere impugnati congiuntamente più provvedimenti disciplinari.

2. Il ricorso va depositato presso la sede del competente Consiglio di Disciplina Regionale o Provinciale, o comunicato allo stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, e deve contenere, a pena di inammissibilità:

A. l'indicazione di chi ricorre ed i suoi dati identificativi;

B. l'indicazione del provvedimento disciplinare e dell'organo che lo ha emesso;

C. una dettagliata esposizione dei fatti e dei motivi del ricorso;

D. la richiesta di annullamento o di modifica del provvedimento impugnato;

E. l'allegazione di copia del provvedimento disciplinare impugnato, con l'eventuale prova della data della sua ricezione nell'ipotesi di richiesta di remissione nel termine e dei documenti utili alla decisione;

F. la sottoscrizione di chi ricorre o del difensore munito di apposita procura scritta.

3. Il Consiglio di disciplina territoriale che riceve l'atto di impugnazione lo trasmette entro trenta giorni al Collegio di disciplina nazionale unitamente al fascicolo integrale del primo grado di giudizio.

Art. 34 — Declaratoria delle cause di inammissibilità o di improcedibilità

1. Ove siano ravvisabili cause di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso, il Presidente, previa deliberazione del Consiglio, le dichiara, dispone l'archiviazione e ne dà comunicazione al ricorrente, che può riproporre l'impugnazione, se nei termini.

Art. 35 – Atti preliminari all’udienza di discussione

1. Il Presidente del Consiglio di Disciplina Nazionale, entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso, previa riunione delle impugnazioni avverso la stessa decisione, nomina con decreto il relatore e convoca la parte ricorrente per un’udienza.
2. Tra la comunicazione della convocazione e l’udienza deve intercorrere un termine libero non inferiore a trenta giorni.

Art. 36 – Udiienza di discussione

1. Il Collegio giudicante del Consiglio di Disciplina Nazionale è costituito da almeno tre componenti.
2. Le funzioni di segretario dell’udienza vengono svolte dal membro con minore anzianità di iscrizione all’albo: esso provvede alla redazione del verbale e cura la conservazione in apposito archivio di tutti gli atti del procedimento durante il giudizio.
3. La mancata comparizione del ricorrente o del suo difensore non rende improcedibile il ricorso, ma si procede in sua assenza.
4. L’udienza inizia con l’esposizione dei fatti e delle questioni di diritto da parte del relatore, dopo di che il Presidente dichiara aperta la discussione e concede la parola alle parti ed ai loro difensori.

Art. 37 – Chiusura della discussione – Eventuali integrazioni istruttorie

1. Prima della chiusura della discussione i ricorrenti hanno diritto di far verbalizzare brevi dichiarazioni.
2. Dichiarata chiusa la discussione, il CDN decide in camera di consiglio.
3. Ove ritenuto indispensabile, il Consiglio di Disciplina Nazionale può ordinare l’ulteriore assunzione di testimoni, la produzione, l’esibizione e l’acquisizione di documenti.
4. In tale caso il Consiglio di Disciplina Nazionale fissa la nuova udienza.

Art. 38 – Decisione

1. Il Collegio delibera a maggioranza, procedendo a votazione sui punti e sulle questioni indicate dal Presidente. Ove non vi sia unanimità tra i componenti del Collegio si procede per votazioni palesi, votando per primo il componente con minore anzianità di iscrizione all’Albo Professionale (in caso di pari età di iscrizione vale l’età anagrafica) e per ultimo il Presidente. In caso di parità di voti, prevale la decisione più favorevole all’incolpato.
2. L’estensore, che non può essere il componente che abbia espresso voto contrario, redige il dispositivo e lo sottoscrive unitamente al Presidente, dandone comunicazioni alle parti.
3. Entro i novanta giorni successivi l’estensore provvede a redigere la motivazione.
4. Il testo integrale della decisione deve essere comunicato all’incolpato ed al difensore.
5. La decisione è immediatamente esecutiva.
6. Nella delibera verrà disposto a carico del soggetto la cui pronuncia di colpevolezza sia stata confermata, la condanna al versamento della somma di €. 1.000,00 a titolo di contributo spese del procedimento disciplinare di secondo grado.

Capo III – Norme finali

Art. 39 – Utilizzo telematica nei depositi

Il deposito degli atti processuali e dei documenti avviene in originale cartaceo e tramite trasmissione informatica.

Nelle proprie sedute e per l'assunzione delle proprie deliberazioni, il Consiglio di disciplina può fare ampio uso dei mezzi telematici.

Art. 40 – Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il _____.
2. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta la contestuale abrogazione dei regolamenti dei singoli Consigli di Disciplina Regionali o Provinciali in materia disciplinare ferma restando la permanenza in carica degli attuali consigli di disciplina sino alla loro naturale scadenza.